

---

## Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse



## Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
28/12/2017	CdA	Istituzione del Regolamento
12/04/2019	CdA	Aggiornamento annuale
30/03/2020	CdA	Aggiornamento annuale
10/05/2022	CdA	Aggiornamento annuale – Modifica delle modalità di identificazione dei conflitti di interesse nel gestionale titoli e introduzione dell'allegato "B".

# INDICE

INDICE .....	3
1. PREMESSA .....	4
1.1 Adozione, aggiornamento e diffusione della Policy .....	4
1.2 Definizioni .....	4
1.3 Obiettivi del documento.....	5
1.4 Contesto Normativo di riferimento .....	7
2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	8
3.DEFINIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE .....	9
3.1 CONFLITTI DI INTERESSE DETERMINATI DA INCENTIVI, POLITICHE DI REMUNERAZIONE E STRUTTURE DI INCENTIVAZIONE .....	12
4. PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	13
5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	14
5.1 Misure organizzative supplementari in ambito di consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri.. .....	15
6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE .....	16
7. MAPPATURA E REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	18
8. ALLEGATI.....	19

## 1. PREMESSA

### 1.1 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DELLA POLICY

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è aggiornata qualora intervengano modifiche nella normativa di riferimento ovvero alla struttura organizzativa od operativa della Banca.

La Banca sottopone a verifica il contenuto dell'allegata mappatura dei conflitti di interesse con cadenza almeno annuale, oppure ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività, nelle tipologie di servizi di investimento erogati o di prodotti finanziari offerti che comporti una conseguente modifica nella mappatura dei potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca e i suoi clienti, ovvero tra i clienti stessi.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati dalla Banca, la Policy e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Documentale della Banca.

### 1.2 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy si intende per:

**analista finanziario:** un soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti;

**cliente:** persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;

**comunicazioni di marketing:** le informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti, che non soddisfino le condizioni necessarie per poter essere definite ricerca in materia di investimenti;

**incentivo:** qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario pagato o ricevuto alla/dalla Banca o a/da un terzo diverso dal cliente o da chi agisce per suo conto, nel contesto della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio;

**market maker:** un soggetto che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti;

**personale:** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

**proper fee:** pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti, quali costi di custodia, competenze di regolamento e di cambio, prelievi obbligatori e competenze legali.

**retribuzione:** ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti;

**ricerca in materia di investimenti:** ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le seguenti condizioni: a) la ricerca o le informazioni sono designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o sono altrimenti presentate come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; b) se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti;

**servizi accessori:** si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I del T.U.F.;

**servizi di investimento:** si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; consulenza in materia di investimenti;

**soggetto rilevante:** uno dei seguenti soggetti: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato della Banca; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato alla Banca; c) dipendente della Banca o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della Banca o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla Banca o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca;

**strumenti finanziari:** gli strumenti di cui all'allegato I, sezione C del T.U.F.;

**strumento finanziario correlato:** s'intende uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario;

**supporto durevole:** qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

**Consiglio di Amministrazione (CdA):** Organo con funzione di supervisione strategica.

### 1.3 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La presente "Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse" (di seguito la "Policy") ha l'obiettivo di descrivere i presidi applicati per l'identificazione e la gestione di conflitti di interesse.

La Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la “**MiFID 2**”) e il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito il “**Regolamento Delegato**”) prevedono che le imprese di investimento siano tenute a mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Con riguardo alla prestazione dei servizi di investimento, la normativa di riferimento dispone che le imprese di investimento adottino ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese - inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse - e i loro clienti o tra i clienti stessi al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Ai sensi della normativa, sono soggetti alla disciplina in esame i conflitti d’interesse determinati dall’ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione del personale e da piani di incentivazione della stessa impresa di investimento. Nello specifico, la disciplina europea prevede che le imprese di investimento debbano definire e attuare politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti dell’impresa, con l’intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.

Le imprese di investimento sono tenute a informare preventivamente il cliente dei conflitti di interesse per i quali permanga un rischio astratto che possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti, specificando la natura generale e/o la fonte di tali conflitti, nonché le misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Al fine di ottemperare ai suindicati obblighi normativi, le imprese di investimento sono tenute a elaborare, attuare e mantenere un’efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta.

La politica sui conflitti d’interesse adottata deve:

a) consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell’impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti in conformità alle previsioni dell’art. 21, commi 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il “**T.U.F.**”).

Le summenzionate disposizioni del TUF sono integrate dalle previsioni degli articoli 92 e 93 del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito il “**Regolamento Intermediari**”) le quali operano, peraltro, un espresso richiamo alle pertinenti norme del Regolamento Delegato direttamente applicabili.

## 1.4 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### In ambito europeo:

- Direttiva (UE) 2014/65 “*Markets in Financial Instruments Directive*” approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016, che integra la direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- ESMA – Q&A on MiFID 2 and MiFIR investor protection topics.

### In ambito nazionale:

- Articolo 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- Articoli 92 e 93 del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente Policy ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni normative in materia di conflitti di interesse, descrivendo le misure aziendali garantite dalla Banca al fine di prevenire e gestire le situazioni che, nell'attività di prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori alla clientela, possono generare conflitti di interesse.



### 3.DEFINIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti di interesse, la Banca identifica tutte le situazioni in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato a causa del perseguimento, da parte della Banca, di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legato a un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio da parte della Banca, di un soggetto rilevante o di una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa.

I conflitti di interesse possono sorgere al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione degli stessi, per lo meno nelle situazioni in cui la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa:

- a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) abbiano nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) svolgano la stessa attività del cliente;
- e) ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

La Banca individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di servizio di investimento prestato;
- tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
- unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento o il servizio accessorio oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalle regole interne;
- modalità operative di erogazione del servizio di investimento ovvero percezione da parte della Banca di un incentivo e tipologia dello stesso.

Possono verificarsi potenziali conflitti di interesse ogniqualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi da soggetti nei confronti dei quali la Banca, un soggetto

rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate o partecipate dalla Banca ovvero partecipanti nella Banca, purché l'affidamento loro concesso o le partecipazioni risultino rilevanti;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari.

A tal fine la Funzione di Conformità riceve lo stato dell'arte delle seguenti fattispecie e, poi, ad evento in caso di eventuali variazioni:

- dall'Ufficio Contabilità e segnalazioni di Vigilanza l'aggiornamento delle partecipazioni detenute dalla Banca;
- dal Comitato Consulenza Finanza e Banca Assicurazione, l'aggiornamento degli strumenti finanziari collocati dalla Banca;
- dalla Funzione Senior Staff Member gli aggiornamenti in materia di accordi di outsourcing;
- dall'Ufficio Crediti l'elenco degli affidamenti rilevanti<sup>1</sup> concessi;
- dalla Segreteria Generale un'informativa sull'aggiornamento del Registro Parti Correlate ex art. 136 TUB.

La Banca, sulla base dei criteri sopra riportati, ha identificato e riportato nella mappatura di cui all'allegato A "Mappatura dei conflitti di interesse" le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la stessa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca e i propri clienti, ovvero tra i clienti stessi, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di questi ultimi.

---

<sup>1</sup> Per affidamento rilevante si intende quell'affidamento che supera le soglie definite nella Policy in materia di Operazioni di maggior rilievo

Per ciascuno strumento finanziario offerto o distribuito dalla Banca, nell'anagrafe titoli presente sul sistema dipartimentale è attivo un campo specifico che identifica, mediante l'analisi automatizzata dei fattori riportati nel presente paragrafo, se l'attività di offerta/distribuzione rientri in una delle fattispecie di conflitto mappate.

Nel caso di prodotto in conflitto di interesse, la procedura effettua i controlli operativi automatici di cui all'allegato B "Modalità di identificazione dei conflitti di interesse" e prevede, attraverso un apposito automatismo informatico, che l'offerta/distribuzione dello strumento in conflitto di interesse possa avvenire solo previo abbinamento del servizio di consulenza in materia di investimenti al quale abbia fatto seguito il rilascio di una raccomandazione adeguata, in conformità a quanto previsto dalla Policy per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza.

I servizi di investimento considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- ricezione e trasmissione di ordini;
- negoziazione per conto proprio;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- servizio di consulenza in materia di investimenti.

Sono, altresì, considerati nel perimetro di analisi i servizi accessori.

Il servizio di investimento viene identificato nel sistema operativo attraverso la causale utilizzata per la gestione dell'ordine.

Se lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è emesso dalla Banca stessa viene associata allo strumento la presenza di un conflitto di interesse e ne viene data informativa.

Per quanto riguarda la percezione di incentivi, la Banca identifica manualmente con un apposito campo anagrafico la presenza di un incentivo percepito dalla stessa a fronte del servizio di investimento prestato al cliente e ne identifica eventualmente anche la tipologia, distinguendo tra "Incentivo ammesso", "Proper fee" o "Nessun incentivo".

Tutti gli ordini aventi ad oggetto sottoscrizioni su quote di OICR e prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) sono per loro natura caratterizzati dalla percezione di incentivi e quindi considerati in conflitto di interesse.

### **3.1 CONFLITTI DI INTERESSE DETERMINATI DA INCENTIVI, POLITICHE DI REMUNERAZIONE E STRUTTURE DI INCENTIVAZIONE**

Con la presente Policy la Banca garantisce altresì misure adeguate a prevenire e gestire i conflitti di interesse determinati dalla percezione di incentivi corrisposti da soggetti terzi o connessi alle politiche e prassi di remunerazione dei soggetti rilevanti.

Con riguardo alle politiche e prassi di remunerazione, la Banca garantisce nei confronti dei soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale, strutture retributive e metodologie di valutazione delle loro prestazioni compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

La retribuzione e gli analoghi incentivi di cui godono tali soggetti non determinano conflitti di interesse che possano indurli a favorire i propri interessi o gli interessi della Banca a potenziale discapito di quelli dei clienti. In particolare, la Banca non incentiva il personale a raccomandare ai clienti un determinato strumento finanziario, se ne può essere offerto uno differente, più adatto alle loro esigenze.

## 4. PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Policy prevede misure volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

La Banca, al fine di garantire il grado di indipendenza richiesto dalla normativa in materia di conflitti di interesse:

- a) applica procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) vigila sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c) elimina ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- d) adotta misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
- e) predispose misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

## 5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di individuare le misure organizzative ed amministrative da intraprendere per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente in corrispondenza dei servizi di investimento e accessori erogati, considera i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;
- il “costo aziendale” delle soluzioni organizzative definite;
- la dimensione e la complessità dell’attività svolta dalla Banca.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni e alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte a impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative/organi collegiali volti a garantire un controllo dei soggetti rilevanti connessi alla prestazione di servizi di investimento;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte a eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- istituzione di comitati/soluzioni organizzative volte a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Ai fini dell’individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è fatta alcuna distinzione in base alla qualifica della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite sono adottate nei confronti della generalità dei clienti.

## **5.1 MISURE ORGANIZZATIVE SUPPLEMENTARI IN AMBITO DI CONSULENZA, DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO DI STRUMENTI PROPRI**

La Policy prevede le modalità con cui la Banca individua e gestisce i conflitti di interesse che insorgono nell'ambito della prestazione di servizi di investimento a un cliente investitore per la sua partecipazione a una nuova emissione, qualora riceva commissioni, onorari o benefici monetari o non monetari in relazione all'attività di emissione.

La Banca, qualora collochi presso i suoi stessi clienti strumenti finanziari di propria emissione individua, previene e gestisce i potenziali conflitti di interesse che insorgono in relazione a questo tipo di attività. La Banca si astiene dallo svolgere l'attività, qualora i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per i clienti.

Qualora fornisca la comunicazione dei conflitti di interesse ai sensi del paragrafo 6 della presente Policy, la Banca indica la natura e la fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività e fornisce dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti.

## 6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi dei propri clienti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere ai predetti sia evitato, informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Tale comunicazione deve essere resa tramite supporto durevole e ha un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. In particolare, la comunicazione:

- a) indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente;
- b) comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione, la quale spiega in modo sufficientemente dettagliato:
  - la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse;
  - i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
  - le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Quanto sopra premesso, la Banca rende la comunicazione alla clientela:

- a) inserendo all'interno dell'Informativa pre-contrattuale consegnata al cliente preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento ovvero in allegato alla stessa, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse;
- b) preliminarmente all'esecuzione di ogni operazione che genera un conflitto di interesse, consegnando al cliente una apposita comunicazione (resa in forma scritta su supporto durevole). Tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La Banca acquisisce una firma del cliente per presa visione e accettazione del contenuto della comunicazione mediante apposita:

- a) sottoscrizione apposta in calce al contratto per la prestazione dei servizi di investimento;



- b) sottoscrizione ovvero accettazione resa sul supporto durevole che reca la comunicazione preliminare all'esecuzione dell'operazione (es. modulo di pre-ordine).

## 7. MAPPATURA E REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca istituisce e mantiene aggiornati la “Mappatura dei conflitti di interesse”, allegato A alla Policy (di seguito la “Mappatura”) e un registro elettronico dei conflitti di interesse (di seguito il “Registro”).

La Mappatura elenca tutte le tipologie di servizi di investimento e servizi accessori svolti dalla Banca o per suo conto in relazione ai quali potrebbe sorgere un potenziale conflitto di interesse e indica le modalità di gestione dei conflitti di interesse che dovessero verificarsi ed essere rilevati all’interno del Registro.

Il Registro riporta tutte le situazioni in cui si sia verificato un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti. In particolare, il Registro è implementato all’interno del sistema informativo della Banca e contiene le seguenti informazioni:

- il nominativo del cliente e l’identificativo del dossier titoli di riferimento interessato dall’operazione;
- il numero d’ordine dell’operazione;
- la data e ora dell’operazione;
- la descrizione dell’operazione che ha dato origine al conflitto comprensivi di quantità, prezzo e controvalore;
- i dati relativi allo strumento finanziario oggetto dell’operazione;
- il nominativo dell’operatore che ha ricevuto l’ordine e l’identificativo del relativo terminale.

L’aggiornamento del Registro è di competenza della Funzione di Conformità, tramite il supporto operativo dell’Area Finanza ed eventuali altri uffici coinvolti.

Con cadenza almeno annuale, nell’ambito della Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento<sup>2</sup>, al Consiglio di Amministrazione è fornita un’illustrazione delle situazioni di conflitto di interesse riportate all’interno del Registro.

---

<sup>2</sup> Relazione prevista ai sensi della Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010 come successivamente aggiornata.

## **8. ALLEGATI**

**Allegato "A"** - Mappatura dei conflitti di interesse

**Allegato "B"** – Modalità di identificazione dei conflitti di interesse

## ALLEGATO A alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse – MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
<p>(1) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI</p>	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta:</p> <p>1) il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca <b>avvantaggi un cliente a discapito di un altro</b>, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi;</p>	<p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p>	<p>Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini (es: azioni, obbligazioni e titoli di Stato, ecc.)</p>	<p>La Banca assicura il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico (di comportamento) che, oltre a prevedere l'impegno della Banca nell'assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza, prevede anche l'obbligo, per i destinatari (tra cui i dipendenti incaricati ai servizi di investimento), di osservanza delle disposizioni ed i regolamenti interni, tra cui Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse ;</li> <li>- formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini, prevedendo <ul style="list-style-type: none"> <li>•specificatamente la trattazione degli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, in funzione della data ed ora di ricezione;</li> <li>- storicizzazione delle informazioni relative all'inserimento dell'ordine da parte delle procedure informatiche per verificare il rispetto della priorità di inserimento/ricezione degli ordini, secondo quanto</li> </ul> </li> </ul>

				previsto nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini;
	2) la Banca esegua l'ordine di un cliente con <b>contropartita il portafoglio di proprietà</b> , anziché trasmettere l'ordine ad un individuato broker terzo, realizzando un guadagno o evitando una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso;	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente  b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini (strumenti finanziari non quotati o quotati su mercati illiquidi o strumenti di propria emissione).	Si tratta di un'operatività residuale ed adottata soltanto in rare situazioni. Sono in ogni caso adottati i seguenti presidi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione del "Codice Etico" (di comportamento) che promuove all'interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;</li> <li>- struttura organizzativa, come da organigramma e regolamento Organizzativo in essere;</li> <li>- formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini, prevedendo uno specifico divieto per i consulenti di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di registrazione e trasmissione degli ordini.</li> </ul>
	3) nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di <b>consulenza</b> in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente  b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Strumenti finanziari oggetto del servizio di RTO, limitatamente a quelli per i quali la Banca dichiara nel contratto di prestare il servizio di consulenza (es. azioni ed obbligazioni di propria emissione, strumenti per i quali la Banca percepisce un incentivo...)	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
(2) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO	1) La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita	Obbligazioni e altri strumenti finanziari non quotati su sedi di negoziazione	La Banca, in attuazione del "principio di proporzionalità", adotta le seguenti misure di gestione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Etico (di comportamento) che</li> </ul>

	<p>alle seguenti fattispecie:</p> <p>✓ le modalità di <b>determinazione del prezzo</b> degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi;</p> <p>la Banca è <b>emittente degli strumenti finanziari</b> oggetto di negoziazione</p>	<p>finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p>		<p>promuove all'interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'attività di negoziazione di strumenti finanziari di propria emissione, la Banca effettua la quotazione direttamente su una sede di negoziazione (mercato Hi-Mtf);</li> <li>- nel caso in cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione sia emesso dalla Banca, viene data apposita <b>disclosure</b> al cliente, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</li> </ul>
	<p>2) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui la Banca, congiuntamente alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, svolgesse anche attività di <b>consulenza</b> avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>d) la Banca svolga la medesima attività del cliente</p>	<p>Obbligazioni, Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione e strumenti finanziari di propria emissione</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>

	fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.			
(3) COLLOCAMENT O SENZA ASSUNZIONE A FERMO NE' ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE	<p>1) Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermone assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ potrebbe trattarsi di <b>strumenti finanziari di propria emissione;</b></li> <li>✓ gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento. Con riferimento ai <b>soggetti in rapporto di credito con la Banca</b>, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un</li> </ul>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio</p>	<p>Strumenti di emissione della Banca</p> <p>Strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo (i.e. è sempre il caso di OICR e IBIPs).</p>	<p>Misure di gestione adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;</li> <li>- nel caso di percezione di incentivi da parte dell'emittente ovvero nel caso di rapporti di fornitura, partecipazioni o affari con l'emittente, la Banca definisce nella propria Policy sugli inducement la tipologia di incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di <b>disclosure</b>.</li> <li>- adozione del "Codice Etico (di comportamento)";</li> <li>- indipendenza del sistema retributivo degli operatori di front office rispetto alle performance conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento.</li> </ul>

	<p>finanziamento "rilevante";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano <b>incentivi</b>, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;</li> <li>✓ trattasi di strumenti di un <b>emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</b></li> </ul>			
	<p>2) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermone assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche <b>attività di consulenza</b> in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle</p>	<p>Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela nell'ambito del servizio di collocamento.</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>



		commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.		
(4) COLLOCAMENT O CON ASSUNZIONE A FERMO OVVERO ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.
(5) GESTIONE DI PORTAFOGLI	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.
(6) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	<p>1) La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti che genera conflitti di interesse se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ a tale attività sia <b>abbinata la prestazione di altri servizi</b> di investimento;</li> <li>✓ abbia ad oggetto <b>strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società</b> con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari;</li> <li>✓ abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.</li> </ul>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	<p>Tutti gli strumenti e prodotti finanziari oggetto di consulenza (a richiesta del cliente o su iniziativa della Banca).</p>	<p>La Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta i seguenti provvedimenti organizzativi ed operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione a livello di contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento dell'obbligo di fornire consulenza per operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari;</li> <li>- adozione del Codice Etico (di comportamento) che promuove all'interno della Banca il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;</li> <li>- adozione di regole operative di condotta che il personale incaricato è tenuto ad osservare nella prestazione del servizio di consulenza al cliente, formalizzate all'interno di specifiche Circolari;</li> <li>- indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che</li> </ul>

			<p>esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la consulenza in materia di investimenti è: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestata unicamente da personale autorizzato e chiaramente individuato;</li> <li>• basata su un predefinito set di informazioni necessarie per una corretta profilazione della clientela;</li> <li>• associata a una valutazione di adeguatezza che utilizza appositi programmi integrati nell'applicativo gestionale titoli;</li> </ul> </li> <li>- informativa al cliente sulla natura delle raccomandazioni fornite nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza);</li> <li>- definizione nella Policy sugli inducement degli incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di disclosure;</li> <li>- consegna al cliente di apposita dichiarazione di adeguatezza, opportunamente sottoscritta dal cliente.</li> </ul>
--	--	--	--

## ALLEGATO B alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse – MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

L'identificazione delle operazioni in conflitto di interesse effettuata dal dipartimentale avviene attraverso una serie di controlli progressivi di seguito descritti:


- Controllo del servizio di investimento nell'ambito del quale si opera
  - o vengono esaminate solamente le operazioni con le seguenti causali:
    - AT (Acquisto)
    - AO (Acquisto tramite paniere)
    - SO (Sottoscrizione)
    - SE (Switch in entrata)
    - PV (Prenotazione O.P.V.)- PI (Pronti contro termine)PO (Pres. Obbl. in polizza)

che identificano i servizi di investimento potenzialmente esposti a conflitti di interesse. Le operazioni con causali diverse da quelle sopra riportate non vengono mai considerate in conflitto di interesse.

- Controllo sull'emittente del titolo oggetto dell'operazione
  - o Se lo strumento finanziario è emesso dalla Banca stessa, l'operazione viene considerata in conflitto di interesse.
  - o Se lo strumento finanziario non è emesso dalla Banca stessa, si considera il valore assegnato in autonomia dalla Banca al campo "Tipologia incentivo (Banca)", ad eccezione di tutti gli ordini aventi ad oggetto sottoscrizioni su quote di OICR e prodotti di investimento assicurativo (IBIPs), che sono per loro natura caratterizzati dalla percezione di incentivi e quindi considerati in conflitto di interesse.
- Controllo sulla percezione di incentivi da parte della Banca (campo "Tipologia incentivo (Banca)")
  - o Se a tale campo è associato il valore "Incentivi ammessi", l'operazione è considerata in conflitto di interesse.

- Se a tale campo è assegnato il valore "proper fee" oppure "nessun incentivo", l'operazione non viene considerata in conflitto di interesse.
  - Se a tale campo non è assegnato alcun valore si considera il valore associato al campo "Tipologia incentivo (CCB)".
- Controllo sulla percezione di incentivi da parte di Cassa Centrale Banca (campo "Tipologia incentivo (CCB)")
- Se a tale campo è assegnato il valore "Incentivi ammessi", l'operazione è considerata in conflitto di interesse.
  - Se a tale campo è assegnato un valore diverso da "Incentivi ammessi" (ovvero "proper fee" oppure "nessun incentivo" ovvero non è assegnato alcun valore), l'operazione non viene considerata in conflitto di interesse.

La logica con cui i controlli vengono applicati è riassunta nel diagramma di seguito riportato: il conflitto di interesse può essere rilevato in presenza di uno o più fattori che generano conflitto.



Il possibile esito dei controlli è rappresentato nella tabella sotto:

Titolo di propria emissione	Tipologia incentivo (Banca)	Tipologia incentivo (CCB)	Conflitto di interesse	Motivazione
Sì	Qualsiasi valore	Qualsiasi valore	Sì per determinate causali	Operazioni avente ad oggetto uno strumento finanziario di propria emissione
No	Incentivi ammessi	Qualsiasi valore	Sì per determinate causali	Percezione di incentivi da parte di soggetti terzi a fronte del servizio di investimento prestato dalla Banca
No	Proper fee / Nessun incentivo	Qualsiasi valore	No	-
No	non avvalorato	Incentivi ammessi	Sì per determinate causali	Percezione di incentivi da parte di soggetti terzi a fronte del servizio di investimento prestato dalla Banca
No	non avvalorato	Proper fee / Nessun incentivo / non avvalorato	No	-